



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 17 giugno 2026, composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	- Presidente
Antonino	CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	- Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	- Referendario - relatore
Marina	SEGRE	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto*

speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 14/03/2024, con nota prot. C.d.c. n. 2519;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 15.04.2024, con nota prot. Cdc n. 3375;

VISTO il provvedimento n. 60/2026 con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Di Prima;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE
nei confronti del Comune di SCIACCA (AG)
-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema
integrato dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *"Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile

2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022 e 2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell’importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all’art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla

realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di "autocorrezione", con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa-contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preliminarmente preme precisare che, con la Deliberazione n. 73/2024/VSGC del 13 marzo 2024, questa Sezione di controllo ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli anni 2020 e 2021 e ha invitato *"l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l'anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

- *ad implementare il **controllo di regolarità amministrativa contabile**, con particolare riferimento all'incremento della percentuale di atti sottoposti al controllo in questione stabilendo, altresì, nel regolamento comunale, la misura minima di tale percentuale, ed a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente;*
- *ad implementare il non adeguato funzionamento del **controllo di gestione**, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, in rapporto con le risorse disponibili;*
- *in relazione al **controllo strategico**, a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti comunali, nonché ad*

- attuare l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione;*
- *in relazione al **controllo sugli equilibri finanziari**, a garantire l'integrazione tra il controllo in esame e il controllo sugli organismi partecipati, al fine di fornire una ricostruzione esaustiva dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari;*
 - *ad implementare il **controllo sugli organismi partecipati** ed in particolare: definire per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente; implementare gli indicatori elaborati e utilizzati nell'anno mediante l'utilizzo di indici di efficienza, efficacia ed economicità; attivarsi al fine di ottenere i dati relativi a tutti gli enti partecipati, necessari per attuare un controllo integrale ed effettivo;*
 - *ad implementare i non adeguati i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del **P.N.R.R.**, attivando specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi ad esso connessi e tenendo un efficiente sistema informatico che intercetti e monitori i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale sul conseguimento degli obiettivi, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento dei risultati del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione;*
 - *ad implementare il sistema di **monitoraggio e controllo della prestazione lavorativa svolta in modalità agile**, monitorando i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori".*

Nei referti per gli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, l'Ente non ha ancora ovviamente potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 73/2024 VSGC del 13 marzo 2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Precisato quanto sopra, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- In data 14.03.2024, con nota prot. Cdc n. 2519 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**,

secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 15.04.2024, con nota prot. Cdc n. 3375 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, negli anni 2022 e 2023, si evidenzia:

- l'Ente ha dichiarato che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari ed il controllo sulla qualità dei servizi vengono esercitati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunali;
- il controllo di gestione ed il controllo sugli organismi partecipati, invece, non risultano esercitati in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente che, nel merito, per entrambi gli anni, dichiara: *“il controllo è in fase di implementazione, l'Ente sconta una drammatica carenza di personale, le assunzioni si sono concluse alla fine dell'esercizio finanziario 2023 ma continua ad essere presente la problematica del ridotto personale in servizio e la mancanza di adeguate professionalità”*; nel questionario per il 2023, l'Ente evidenzia comunque che *“tuttavia nei documenti di programmazione 2024/2026, è previsto il miglioramento e l'implementazione del sistema del controllo di gestione”*.
- il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2022 e 2023, ed il numero di report effettivamente prodotti, risulta nel complesso adeguato, pur rilevandosi la mancanza dei report relativi al controllo di gestione e sugli organismi partecipati;
- l'Ente (con riguardo in particolare al controllo di gestione e sugli organismi partecipati) ha riscontrato criticità di livello medio-alto nell'organizzazione e nell'attuazione dei controlli, precisando che *“il grado di criticità riportato per tutti*

i tipi di controllo è dovuto alla carenza di personale. È previsto nei documenti di programmazione 2024/2026 il miglioramento del sistema del controllo di gestione e delle partecipate. Per quest'ultimo sistema già alla fine dell'esercizio 2023 l'ente ha avviato nuove procedure di controllo, cui si è aggiunto il coinvolgimento di vari organi comunali (Settore competente, Commissione Bilancio e Consiglio Comunale), ed ha proceduto alla convocazione dei rappresentanti degli organismi partecipati”;

- il personale assegnato allo svolgimento dei controlli interni risulta nel complesso adeguato, con esclusione del controllo di gestione, il cui FTE, pari a 0.032, necessita di un incremento;
- l'Ente non ha attuato modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni, tranne nell'esercizio 2023, relativamente al controllo sugli organismi partecipati;
- con riferimento alla pronuncia di questa Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (Delibera n. 73/2024/VSGC) relativa alle osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni per il biennio 2020 – 2021, l'Ente dà atto di avere ricevuto il referto e dichiara di *“avere in corso la verifica e la predisposizione delle misure di attuazione per il superamento delle criticità evidenziate”*.

Alla luce delle risposte esaminate, si evidenzia che il sistema dei controlli interni continua a presentare alcuni profili di criticità, concernenti tipologie di controllo non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL, sui quali tuttavia l'Ente ha già manifestato impegno per la loro risoluzione.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse alcune debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

La Seconda Sezione del referto-questionario è volta a intercettare le eventuali problematiche presenti nello svolgimento del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* redatti nel corso dell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale è articolata.

In base alle categorie generali del diritto, la regolarità amministrativa attiene alla verifica della legittimità degli atti in relazione ai tradizionali vizi da cui essi possono essere affetti (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), mentre la regolarità contabile concerne il rispetto delle norme e dei principi contabili che attengono al ciclo del bilancio nelle sue varie fasi della programmazione, gestione e rendicontazione dei risultati.

A norma degli artt. 49 e 147-*bis* del TUEL, che configurano una forma di *auditing* interno per gli enti locali, il controllo in questione:

a) nella **fase preventiva** della formazione dell'atto amministrativo:

- si svolge in relazione a ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non costituisca mero atto di indirizzo, attraverso l'espressione del parere da parte del responsabile del servizio interessato (o in mancanza, dal segretario dell'ente) in ordine alla regolarità tecnica e, altresì, da parte del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, ove la proposta da approvare comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio (art. 49 del TUEL);

- è assicurato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e dal responsabile del servizio finanziario a mezzo del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-*bis*, comma 1, del TUEL);

b) nella **fase successiva**, si svolge sotto la direzione del segretario secondo criteri e metodologie definiti nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. Sono soggette al controllo successivo di legittimità le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento (art. 147-*bis*, comma 2, del TUEL).

Ciò premesso, agli esiti del controllo si rileva che:

- nell'esercizio 2023, per quanto previsto dall'art. 49 del TUEL, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2023, l'Ente ha approvato l'adesione alla rottamazione ex art. 1 c. 227/229, riguardante lo stralcio dei crediti fino a mille euro, avente parere di regolarità tecnico favorevole e parere di regolarità contabile contrario;
- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice;

- gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo;
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- nel 2022, su n. 2080 atti, risultano sottoposti al controllo di regolarità contabile solo 104 atti, pari al 5% del totale, con una irregolarità rilevata e sanata, mentre nel 2023, su n. 2060, ne sono stati esaminati solo 103, pari anche qui al 5% circa del totale, con nessuna irregolarità rilevata; inoltre, risultano sottoposti al controllo di regolarità tecnico-amministrativa n. 11 atti su 220 nel 2022, pari al 5% del totale, con 10 irregolarità rilevate e sanate, mentre nel 2023, su n. 491 atti, ne sono stati esaminati 18, con nessuna irregolarità rilevata;
- non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
- sono state invece verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità.

Per quanto sopra, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, la modalità di svolgimento del "controllo di regolarità amministrativa e contabile" risulta solo parzialmente adeguato, in quanto si riscontrano sostanzialmente le criticità che hanno caratterizzato il controllo in esame nel biennio precedente.

In particolare, la presenza di un ridotto numero di atti esaminati, in proporzione a quelli adottati, nonché la mancanza di una tempestiva analisi degli atti già efficaci, vanifica la funzione che l'ordinamento attribuisce a tale essenziale forma di controllo. Viene meno, infatti, la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA, finalità che il legislatore con tale forma di controllo vuole opportunamente stimolare e perseguire.

Preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco nel referto, si ritiene, pertanto, necessario che l'Ente, al fine di potere rendere pienamente operativa e realmente incisiva tale

forma di controllo, incrementi la percentuale degli atti (campione) da sottoporre a verifica.

Si invita l'Ente a:

- sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile relativi all'esercizio precedente;
- incrementare la percentuale di atti sottoposti al controllo in questione;
- effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Esso si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

I risultati della gestione sono misurati in termini di: a) capacità di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati (*efficacia*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei servizi erogati (*output*) e quantità\qualità delle risorse impiegate (*input*); b) capacità di raggiungimento dei risultati (*efficienza*), rilevando il rapporto tra quantità\qualità dei bisogni soddisfatti (*outcome*) e quantità\qualità dei servizi erogati (*output*); c) capacità di realizzare una gestione che assicuri la copertura dei costi con i ricavi (*economicità*), rilevandone gli aspetti di sostenibilità.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- l'Ente, così come verificatosi nel biennio precedente, non ha trasmesso in entrambi gli anni il *"referto sul controllo di gestione ex art. 198 bis TUEL"*, sempre a causa delle notevoli difficoltà legate alla carenza di personale; tuttavia, nel questionario per l'anno 2023, lo stesso Ente dichiara che *"nei documenti di programmazione è previsto un miglioramento ed una implementazione del sistema di controllo di gestione con conseguente adozione del referto di controllo ex art. 198 - bis del Tuel"*.
- l'Ente non si è ancora dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- i report periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere;
- gli indicatori elaborati ed applicati nell'anno risultano parzialmente adeguati: in particolare, si evidenzia il mancato utilizzo degli indicatori di efficienza, economicità e di output;
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale è nettamente migliorato rispetto al biennio precedente, passando dallo 0,00% nell'anno 2021, al 97,36% nell'anno 2022 e 104,69% (dato previsionale) nell'anno 2023;
- il grado complessivo degli obiettivi raggiunti è medio;
- non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare;
- l'Ente dichiara tuttavia che il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi e che, in un caso, gli obiettivi sono stati riprogrammati;

- la percentuale di dipendenti che ha stipulato un contratto individuale di lavoro a distanza è pari al 4%;
- gli organi di controllo interno non hanno effettuato alcun monitoraggio sull'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori.

Dalle dichiarazioni dell'Ente, si rileva che le misure adottate per superare i profili critici emersi durante l'esame del biennio precedente non risultano ancora adeguate, in quanto emergono carenze rispetto ad un sistema del controllo di gestione strutturato ed efficace.

A tal proposito, nelle note del questionario per l'anno 2022 l'Ente dichiara quanto segue: *"il controllo è ancora in fase di implementazione; si evidenzia che l'assunzione di personale si è conclusa alla fine dell'esercizio finanziario 2023; tuttavia, la problematica relativa al ridotto personale in servizio ed alla carenza di adeguate professionalità continua a persistere"*.

Al riguardo, si evidenzia ancora che la motivazione addotta per la mancata trasmissione del referto ex art. 198 bis del TUEL, ossia la carenza di personale, non è idonea a giustificare l'assenza strutturale di meccanismi di valutazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la mancata tempestività nella redazione di *reports* periodici.

Invero, tali elementi sono necessari al fine di consentire all'Ufficio preposto di attivare gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni e, conseguentemente, pervenire ad una valutazione tempestiva della performance che premia l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente"*

locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".

All'esito del controllo, si rileva che:

- nell'esercizio 2023, l'Ente non ha approvato il PEG, in seguito alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;
- il controllo strategico non è ancora integrato con il controllo di gestione;
- gli indicatori utilizzati ed applicati nell'anno risultano adeguati, tranne quello di "Innovazione e Sviluppo";
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari al 64,90% per l'esercizio 2022; è invece pari a 0 per l'esercizio 2023 poiché, come dichiara l'Ente, la percentuale ad oggi non è disponibile, neanche in forma di dati di preconsuntivo, in quanto non risulta ancora approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
- nel 2022 è stata adottata una sola deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi, nessuna nel 2023;
- l'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi solo nell'anno 2022, con esclusione del parametro relativo "all'impatto socio - economico dei programmi";
- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, per entrambi gli anni sono state adottate quelle relative alla:
 - a) rotazione degli incarichi dirigenziali;
 - b) rotazione ordinaria del personale;
 - c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc.);
 - d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
 - e) informazione/formazione (cfr. risposta al quesito n. 4.14);
 - f) pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14).

- in relazione al monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG, per il 2022 questo risulta effettuato con cadenza semestrale, mentre per il 2023 l'Ente dichiara che il disallineamento temporale dell'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziari (bilancio approvato con atto di Consiglio n. 96 del 26/10/2023), ha comportato l'impossibilità di un monitoraggio formale infrannuale che viene comunque effettuato dai singoli dirigenti assegnatari delle risorse;
- L'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il Personale preposto alla redazione del PIAO, solo nell'esercizio 2023;
- L'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1);
- con riferimento al biennio, la sezione 'Valore pubblico' del PIAO non include indicatori di outcome/impatto riferibili alle misure di Benessere Equo e Sostenibile, promosse dall'Agenda ONU 2030.

Per quanto sopra esposto, il funzionamento del controllo strategico, con particolare riferimento all'esercizio 2023, non appare ancora adeguato all'esercizio di un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione; si invita, in particolare, l'Ente ad attuare l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'art. 147-*quinquies* del TUEL ha inteso conferire specifica autonomia a tale tipologia di controllo che si svolge sugli equilibri finanziari in termini di competenza, cassa e residui, riprendendo e sviluppando singole prescrizioni contenute in altre parti dell'ordinamento contabile degli enti locali (artt. 153, comma 6, 154, comma 4, e 193 del TUEL).

Come è noto:

- gli *equilibri di competenza* attengono all'equilibrio complessivo di bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e all'equilibrio sia di parte corrente (cui concorre anche il controllo dei risultati economico-finanziari degli organismi partecipati) sia di parte capitale (art. 162, comma 6, del TUEL e art. 9 comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243);
- gli *equilibri inerenti alla gestione dei residui* prendono a riferimento il saldo dell'operazione di riaccertamento dei residui e sussistono ove il medesimo si presenti positivo, o almeno pari a zero, in modo da non incidere negativamente sul risultato di amministrazione;
- gli *equilibri di cassa* assicurano che il flusso dei pagamenti complessivi, di competenza e dei residui, non superi il volume totale delle riscossioni, di competenza e dei residui, sommato alle giacenze iniziali.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei

flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Con riferimento al biennio in esame, emerge che:

- il coinvolgimento degli organi dell'Ente nel controllo risulta complessivamente adeguato;
- non risultano richieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario, ad eccezione di una nell'esercizio 2023, relativamente alla "gestione di competenza";
- sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, solo nell'esercizio 2023, in quanto l'Ente dichiara di aver provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08/06/2023 a ripristinare gli equilibri finanziari di bilancio a seguito di segnalazione di squilibri finanziari;
- è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa.

Per quanto sopra, il controllo sugli equilibri finanziari può ritenersi complessivamente adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente dichiara di detenere partecipazioni;

- l'Ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL;
- sono stati definiti per l'anno 2023 gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
- per il biennio 2022/2023 è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- con riferimento agli indicatori, sono stati elaborati ed applicati nell'anno di riferimento solo quelli di *“efficacia”*, mentre non risultano ancora elaborati quelli di efficienza, di economicità, di redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati, e di soddisfazione degli utenti;
- l'Ente non ha costituito nuove società, né acquisito partecipazioni dirette o indirette.

Dalle risposte fornite ai quesiti in esame, emerge che il controllo sugli organismi partecipati si concentra soprattutto sull'attività del "Servizio rifiuti", come si evince da quanto riportato nelle note al questionario, nelle quali l'Ente afferma che ha approvato il budget comunicato dalla società di regolamentazione del servizio rifiuti S.R.R. ATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.

Con riferimento ai punti da 9 in avanti del questionario, invero, l'Ente dichiara che *"le risposte riguardano i dati acquisiti per l'attività del "servizio rifiuti", a seguito della richiesta avanzata dall'Ente nei confronti di tutte le partecipate con nota prot. 6151 del 06/02/2024 e sollecito con prot. 15033 del 12/03/2024, mentre il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio (punto 14) è delegato ai singoli settori di competenza"*.

Nel complesso il controllo sugli organismi partecipati si può ritenere complessivamente ben strutturato e conforme alla legge ed al regolamento comunale. Tuttavia, si invita l'Ente ad attuare le seguenti misure:

- implementare gli indicatori elaborati e utilizzati nell'anno mediante l'utilizzo soprattutto degli indici di efficienza, economicità e redditività;
- attivarsi al fine di ottenere da tutti gli enti partecipati i dati necessari ad attuare un controllo integrale.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III *"Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi"*, art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche

esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *"cruscotto direzionale"*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente ha adottato e pubblicato la Carta dei servizi in entrambi gli esercizi;
- l'Ente ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi, sulla base di 10 indicatori; sul punto è da sottolineare un miglioramento rispetto al biennio precedente, dove gli indicatori di riferimento erano solo 4;
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono agli organismi partecipati;
- gli indicatori di risultato indicati nel questionario elaborati ed utilizzati nell'anno risultano solo parzialmente adeguati: non sono stati applicati, infatti, quelli relativi alla "trasparenza dei tempi di erogazione", alla "trasparenza dei costi di erogazione", alla "trasparenza sulle responsabilità del servizio", alla "conformazione agli standard di qualità";
- gli standard di qualità programmati nell'anno non sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia;
- l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti con frequenza annuale, ma solo su alcuni servizi;

- l'Ente non effettua confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità;
- rispetto all'anno precedente, l'Ente non ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.

Alla luce di quanto emerso, il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi appare complessivamente adeguato.

Occorre, tuttavia, implementare gli indicatori elaborati ed utilizzati nell'anno, determinare gli standard di qualità programmati, in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi, estendere le indagini sulla soddisfazione degli utenti a tutti i servizi, migliorandone, per quanto possibile, la qualità.

Appendice sul P.N.R.R.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del questionario:

- l'Ente dichiara di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R.;
- rispetto al biennio precedente, il sistema informativo dell'Ente implementa integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico

degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis, usufruendo di n. otto postazioni di accesso;

- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;

- l'Ente ha adottato specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;

- con riguardo alla capacità dei sistemi informatici di integrare tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione, l'Ente precisa che *“gli attuali sistemi informatici in uso presso il Comune (contabilità finanziaria) non permettono attualmente un'integrazione”*;

- il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2).

Nonostante si evidenzia un netto miglioramento rispetto alle criticità emerse nel biennio precedente, si invita l'Ente ad implementare i sistemi informatici in uso, per favorirne l'integrazione con i dati del PNRR, ed a produrre specifici report per monitorare il rispetto del cronoprogramma, anche ai fini della rendicontazione.

Conclusioni sulle principali criticità rilevate

In relazione agli esiti della verifica, pur rilevandosi nel biennio 2022 - 2023 un sensibile miglioramento dei controlli interni, con particolare riferimento a quelli sulla qualità dei servizi, sugli organismi partecipati, sugli equilibri finanziari e sull'utilizzo delle risorse per il PNRR, permane ancora una parziale adeguatezza del sistema complessivamente considerato, a causa della presenza di criticità, le cui misure conseguenziali, come in premessa precisato, saranno oggetto di specifica valutazione,

ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi dei successivi referti annuali sul funzionamento di detti controlli.

RITENUTO

che permane la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni, pur con i miglioramenti evidenziati, con riserva di analisi dei successivi referti annuali al fine di verificare che l'Ente, in relazione agli esercizi 2024 e successivi, abbia adottato tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema ancora esistenti, riscontrate ed evidenziate per varie tipologie di controllo già con la deliberazione n. 73/2024,

PQM

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Sciacca (AG) relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e **con riserva di analisi dei successivi referti**,

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Sciacca;

INVITA

L'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l'anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare ad adottare le seguenti misure conseguenziali, incrementando, altresì, il personale addetto alle tipologie di controllo interno, con particolare riferimento al controllo di gestione, per attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema:

- **In relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile:** sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente; effettuare controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi; incrementare in modo consistente la percentuale di atti sottoposti al controllo in questione.
- **In relazione al controllo di gestione:** trasmettere il "referto sul controllo di gestione ex art. 198 bis TUEL", criticità già rilevata anche per il biennio precedente, attribuita dall'Ente alla carenza di personale; formulare con più tempestività report periodici aggiornati e, pertanto, maggiormente idonei alla formulazione delle decisioni da prendere; procedere all'applicazione ed alla elaborazione di più indicatori, con particolare riferimento a quelli di "efficienza", "economicità" e "output"; implementare un sistema di ponderazione degli obiettivi; valutare l'efficienza del lavoro agile e l'influenza dello stesso sulla continuità e sulla qualità dei servizi prodotti dall'Ente e destinati al pubblico;
- **In relazione al controllo strategico:** provvedere all'approvazione del PEG; realizzare l'integrazione tra il controllo strategico ed il controllo di gestione; potenziare l'attività di verifica dello stato di attuazione dei programmi; provvedere, nella sezione "Valore pubblico" del PIAO, all'inclusione degli indicatori di outcome/impatto riferibili anche alle misure di Benessere Equo Sostenibile, promosse dall'Agenda ONU 2030;
- **In relazione all'appendice sull'attuazione del P.N.R.R.,** tenere un efficiente sistema informatico che intercetti e monitori i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale sul conseguimento degli obiettivi, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento dei risultati del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione; procedere, nell'ambito del controllo di

gestione, alla realizzazione di specifici report da inviare agli organi direzionali, per il monitoraggio del grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e del rispetto dei tempi di realizzazione programmati, ai fini della rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef del 6 agosto 2021).

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Siacca (AG);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

L'ESTENSORE

(Giuseppe Di Prima)

IL PRESIDENTE

(Maria Rachele Anita ARONICA)

Depositato in Segreteria il 25 giugno 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica sanzo